



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Pièces jointes/Allegati: n. 1

Réf. n° - Prot. n. **1456**
VI réf. - Vs. rif.

Aosta / Aosta **05 MAR 2020**

Ai Sindaci ed ai Segretari
dei Comuni della Regione

Ai Commissari e al Segretario
del Comune di Saint-Pierre

e, p.c., Al Presidente del Consiglio permanente
degli enti locali

Al Presidente del B.I.M.

Ai Presidenti ed ai Segretari
delle Unités del Communes valdôtaines

Al Presidente dell'Agenzia regionale dei
segretari degli enti locali

Al Presidente del Tribunale di Aosta

Alla Commissione elettorale circondariale

Oggetto: Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18 recante “*Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta) e ad altre leggi regionali in materia di enti locali*”.

Nel rendere noto che il 15 gennaio 2020 è entrata in vigore la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del 31 dicembre 2019, si evidenziano di seguito le principali modificazioni apportate dalla stessa alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (*Disposizioni in materia di elezioni comunali*), 7

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 016527 4907/4908/4909/4925
télécopie +39 0165274904

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 016527 4907/4908/4909/4925
telefax +39 0165274904

Contatti/Contacts:

(Liliana Bottani, Tel. 0165/274980
Daniela Comin Tel. 0165/274925
Ines Framarin Tel. 0165/274909
Patrizia Vuillermin Tel. 0165/274907)

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074



dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), 30 marzo 2015, n. 4 (*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta*) e ad altre leggi regionali in materia di enti locali.

Tenuto conto che, come disposto con proprio decreto n. 61 del 20 febbraio 2020, il 17 maggio p.v. si svolgeranno le elezioni generali comunali che coinvolgeranno 66 Comuni della Regione, il Consiglio regionale ha ritenuto necessario, anche alla luce di specifiche richieste del Consiglio permanente degli enti locali, procedere, con una proposta di legge, alla revisione della **legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4** (*Disposizioni in materia di elezioni comunali*) e della **legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54** (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), con interventi volti a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla competizione elettorale, uniformando le modalità elettorali su tutto il territorio regionale: la novità più rilevante riguarda infatti i **Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti**, per i quali le nuove disposizioni prevedono il ripristino dell'elezione, a suffragio universale e diretto, del Sindaco e del Vice Sindaco, come avveniva prima dell'ultima riforma operata con la legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1.

Altri interventi particolarmente significativi che interessano tutti i Comuni, sono stati quelli volti a ripartire diversamente la composizione dei Consigli comunali più piccoli, variando quindi il rapporto tra maggioranza e minoranza (e, di conseguenza, anche la composizione delle liste dei candidati), al fine di garantire una maggiore stabilità e governabilità, ed a rafforzare la garanzia della rappresentanza di genere all'interno delle Giunte comunali.

Inoltre, per meglio garantire agli elettori la segretezza del voto ed assicurare loro una maggiore libertà di espressione, sono state apportate alcune modifiche alla l.r. 4/1995, quali l'introduzione di nuove modalità di scrutinio in tutti i Comuni con più di un seggio, che in molti casi si realizzerà con una procedura di mescolamento delle schede votate prima dello scrutinio.

Contestualmente, è stato riconosciuto agli amministratori comunali, e in particolare ai Sindaci, un riconoscimento economico adeguato per il lavoro svolto a beneficio della comunità a fronte delle responsabilità personali che tale ruolo comporta: sono state quindi apportate delle modificazioni alla **legge regionale 30 marzo 2015, n. 4** (*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta*) determinando le indennità mensili lorde di funzione spettanti ai Sindaci, in misura fissa e diversificata per fasce demografiche, alle quali sono commisurate le indennità previste per gli altri amministratori e prevedendo in modo espresso che gli stessi possano rinunciarvi o ridurne l'importo.

Con la stessa legge si è, inoltre, intervenuti sulla **legge regionale 4 settembre 2001, n. 23** (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35. 23 dicembre 1994, n. 78 e 19*



maggio 1995, n. 17) per ridisciplinare il rimborso spese degli amministratori locali, e sulla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di Sindaco, di Vicesindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale)) per semplificare l'adempimento, successivo alle elezioni, relativo alla presentazione dei rendiconti delle spese sostenute per la campagna elettorale.

Come previsto dall'articolo 56 della l.r. 18/2019 le nuove disposizioni si applicheranno con tempistiche diversificate e più precisamente:

- per quanto riguarda le modificazioni apportate alle ll.rr. 4/1995 e 54/1998 dai Capi I e II, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge, interessando, pertanto, da maggio 2020 (salvo l'ipotesi di ballottaggio), per primi esclusivamente i 66 Comuni coinvolti dalle elezioni generali comunali (*comma 1*);
- per quanto riguarda le modificazioni apportate alle ll.rr. 4/1997, 23/2001 e 4/2015 dai Capi III e IV, a decorrere dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della legge, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 23/2001, trovando quindi applicazione in tutti i Comuni valdostani dal 17 maggio 2020 (comma 2).

Per dare attuazione alla riforma in oggetto, come previsto dal comma 3 del sopracitato articolo 56, ciascun Consiglio comunale dovrà adeguare il proprio statuto non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della legge, vale a dire entro il prossimo 18 marzo 2020 per i 66 Comuni interessati dalle prossime elezioni generali comunali.

Si ritiene utile, infine, allegare alla presente una nota esplicativa predisposta dagli uffici della Struttura enti locali che contiene una disamina più puntuale dei singoli articoli della nuova legge regionale in oggetto.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

(Renzo TESTOLIN)



TV-LB-DC-IF-PV/

NOTA ESPLICATIVA A CURA DELLA STRUTTURA ENTI LOCALI

CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4
(Disposizioni in materia di elezioni comunali)

RIPRISTINO DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 1.000 ABITANTI

Si evidenzia che le modificazioni contenute negli articoli sotto elencati della legge regionale 18/2019 intervengono direttamente sulle disposizioni, riportate in corrispondenza, della legge elettorale 9 febbraio 1995, n. 4, per permettere il ripristino dell'elezione diretta del Sindaco e del Vice Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti:

- l'articolo 1 che modifica l'articolo 2 (Composizione del consiglio comunale);
- l'articolo 2 che sostituisce l'articolo 4 (Elezione del Sindaco, del Vicesindaco e dei consiglieri comunali);
- l'articolo 3 che modifica l'articolo 9 (Cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di sindaco e vice sindaco);
- l'articolo 4 che modifica l'articolo 14 (Elettorato passivo);
- l'articolo 13 che modifica l'articolo 30 (Caratteristiche delle schede di votazione);
- l'articolo 14 che modifica l'articolo 32 (Liste dei candidati);
- l'articolo 15 che modifica l'articolo 33 (Presentazione delle liste per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti);
- l'articolo 17 che modifica l'articolo 35 (Esame delle candidature);

Con la modificazione introdotta dall'articolo 1 è stata diversamente articolata la composizione dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, rideterminando in 9 il numero di consiglieri da eleggere, ai quali si aggiungono il Sindaco e il Vice Sindaco eletti direttamente; il totale di 11 componenti del Consiglio rimane tuttavia invariato.

È disciplinata di conseguenza anche la composizione delle liste di candidati, che per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti è fissata tra un minimo di 7 ed un massimo di 9 candidati, nonché il numero dei sottoscrittori ai fini della dichiarazione di presentazione delle liste stabilito in non meno di 5 e non più di 12 elettori.

Importante novità, inserita al secondo comma dell'articolo 14, attiene alla rappresentanza di genere nella presentazione delle candidature. È stato disposto infatti l'aumento dal 20 al 35 per cento della misura sotto la quale nessuno dei due generi può essere rappresentato, in analogia con quanto previsto dalle disposizioni per l'elezione del Consiglio regionale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ

L'articolo 5, che modifica l'articolo 15 della l.r. 4/1995, interviene su alcune cause di ineleggibilità al fine di meglio definirle alla luce delle forme associative introdotte dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi*

comunali e soppressione delle Comunità montane). Si illustrano, in dettaglio, le modificazioni apportate a ciascuna delle sotto specificate lettere del comma 1 dell'articolo 15:

- lettera f): è stato precisato che ai fini dell'ineleggibilità di cui alla suddetta lettera, ha rilievo soltanto il rapporto organico del soggetto con il proprio ente di appartenenza. Ne consegue che è possibile, per esempio, candidarsi in uno degli altri comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale sovracomunale;
- lettera l): al fine di non ampliare a dismisura le ipotesi di ineleggibilità, con tale modificazione è stato precisato che la stessa opera, con riferimento soltanto a quelle forme associative, oggi disciplinate dalla l.r. 6/2014, costituite in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni e per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines, mentre sono escluse quelle che riguardano l'ambito territoriale regionale (svolte cioè per il tramite del CELVA, del Comune di Aosta e della Regione).

NUOVE MODALITÀ DI SCRUTINIO

Una importante novità è stata introdotta dall'articolo 6, che ha inserito l'articolo 22bis nella l.r. 4/1995, prevedendo, al fine di perseguire l'obiettivo di meglio garantire la segretezza del voto, nuove modalità di svolgimento dello scrutinio.

Sulla base dell'esperienza maturata con il procedimento di scrutinio centralizzato dei voti, sperimentato in occasione delle elezioni regionali del 2018, e tenendo conto delle peculiarità di ogni singolo Comune, connesse in particolar modo alla dislocazione delle sezioni elettorali sul territorio, sono state individuate 6 tipologie di Comuni e per ognuna di esse sono state disciplinate le modalità per lo svolgimento dello scrutinio.

Nella situazione attuale dei 66 Comuni interessati dalle prossime elezioni comunali rientrano:

- a) nella tipologia di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 22bis, i Comuni di: Aymavilles, Châtillon, Fénis, Gignod, Gressan, La Salle, Montjovet, Morgex, Quart, Saint-Vincent e Verrès. Questi Comuni mantengono anche per lo scrutinio lo stesso numero di uffici.

La novità riguarda invece il fatto che è previsto il mescolamento delle mazzette delle schede votate prima dello scrutinio e una ripartizione proporzionale delle mazzette delle schede da scrutinare tra gli uffici esistenti, indipendentemente dal numero di schede effettivamente votate presso ogni sezione;

- b) nella tipologia di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 22bis, rientrano i Comuni di: Charvensod, Donnas, Saint-Christophe e Sarre. Anche questi Comuni mantengono per lo scrutinio lo stesso numero di uffici; vengono solo spostati gli uffici di scrutinio presso lo stesso stabile che ospita la prima sezione.

La novità anche in questo caso riguarda il fatto che è previsto il mescolamento delle mazzette delle schede votate prima dello scrutinio e la ripartizione proporzionale delle stesse da scrutinare tra gli uffici esistenti, indipendentemente dal numero di schede effettivamente votate presso ogni sezione;

- c) nella tipologia di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 22bis, rientrano i Comuni di: Cogne, Perloz e Verrayes.

In questo caso per lo scrutinio è eliminato il secondo ufficio di sezione e lo scrutinio è svolto interamente dall'ufficio corrispondente alla prima sezione;

- d) nella tipologia di cui alla lett. d) del comma 1 dell'articolo 22bis, rientrano i Comuni di Nus e Pont-Saint-Martin. Viene eliminato l'ufficio di sezione dislocato fuori dal centro comunale (sezioni di Lignan e Ivery).
Lo scrutinio delle schede della sezione eliminata è svolto dagli uffici rimanenti previo mescolamento e ripartizione di tutte le mazzette delle schede votate;
- e) nella tipologia di cui alla lett. e) del comma 1 dell'articolo 22bis, rientra il Comune di Aosta.
Alla luce dell'esperienza maturata con le elezioni regionali, le 38 sezioni elettorali esistenti sono ridotte a 22 uffici di scrutinio;
- f) nella tipologia di cui alla lett. f) del comma 1 dell'articolo 22bis, rientrano i 45 Comuni rimanenti che hanno un unico ufficio di sezione.
Per questi Comuni nulla cambia rispetto alla procedura di scrutinio già disciplinata al Titolo V della legge previgente.

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

Le disposizioni sotto elencate intervengono sui corrispondenti articoli della l.r. 4/1995 che disciplinano una serie di attività preliminari allo scrutinio connesse alle nuove modalità di svolgimento dello stesso:

- l'articolo 8 che ha inserito l'articolo 23bis (Sala dello scrutinio);
- l'articolo 11 che ha modificato l'articolo 29 (Consegna dei locali e del materiale elettorale per le operazioni di votazione);
- l'articolo 12 che ha inserito l'articolo 29bis (Consegna dei locali e del materiale elettorale per le operazioni di scrutinio);
- l'articolo 22 che ha inserito l'articolo 51bis (Accertamento del numero dei votanti e conclusione delle operazioni di votazione per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), c) d) e per il Comune di Aosta);
- l'articolo 33 che ha inserito il Titolo VBIS (Scrutinio e proclamazione degli eletti per i comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), c), d) e per il comune di Aosta. Primo turno e secondo turno).

L'articolo 8 ha individuato per ogni tipologia di Comuni la **sala dove svolgere lo scrutinio nel modo seguente:**

- per i Comuni di cui alle lettere a), c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 22bis, devono essere utilizzate le stesse sale in cui si svolgono le operazioni di voto. Per gli stessi, inoltre, ad eccezione dei Comuni con un'unica sezione elettorale (lettera f)), occorre individuare un'apposita **sala di deposito** dove conservare le buste contenenti le mazzette delle schede votate;
- per i Comuni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22bis, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco o un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, devono individuare nella

stessa sede dell'ufficio elettorale della prima sezione, una o più sale idonee ad ospitare gli uffici di scrutinio e una sala di deposito;

- entro lo stesso termine il Sindaco del Comune di Aosta o un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta la disponibilità, nelle vicinanze del municipio, di una o più sale sufficientemente ampie da poter ospitare gli uffici di scrutinio e la sala di deposito dove conservare le buste contenenti le mazzette delle schede votate.

Le novità contenute negli articoli 11 e 12 attengono anch'esse alle nuove modalità dello scrutinio. La netta distinzione tra la giornata di votazione e quella di scrutinio comporta infatti diversi adempimenti connessi alla consegna dei locali e del rispettivo materiale (stampati, manifesti,...).

L'articolo 22 si è reso poi necessario al fine di distinguere l'accertamento dei votanti e la conclusione delle operazioni di votazione nel modo seguente:

- per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), c), d) e per il Comune di Aosta è stata prevista la consegna presso le sale di deposito della busta contenente le mazzette delle schede votate; in tali Comuni i Presidenti degli uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano la busta contenente le mazzette delle schede votate al Presidente della prima sezione;
- nel Comune di Aosta i Presidenti degli uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano ai Presidenti responsabili degli uffici di scrutinio la busta contenente le mazzette delle schede votate;
- per i Comuni con un'unica sezione (lett. f)) nulla cambia rispetto alla previsione previgente.

Il nuovo Titolo Vbis (articoli da 72bis a 72nonies), come anticipato, disciplina le modalità di scrutinio e la proclamazione degli eletti per i Comuni di cui all'articolo 22bis comma 1, lettere a), b), c), d) e per il Comune di Aosta.

Le novità più salienti riguardano:

- la distribuzione delle mazzette delle schede votate prima delle operazioni di scrutinio (articolo 72bis della l.r. 4/1995) che deve avvenire nel modo seguente:
 - per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b) e d), alle **ore sette** del giorno successivo alla votazione, i Presidenti degli uffici di scrutinio verificano, presso la sala di deposito, che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescolano le mazzette delle schede votate e formano pile di non più di mille schede che vengono prese in carico dagli stessi Presidenti;
 - per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera c), **prima delle operazioni di spoglio**, il Presidente dell'Ufficio di scrutinio alla presenza dei componenti del rispettivo ufficio di scrutinio, verifica che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescola le mazzette delle schede votate e le prende in carico;
 - per il Comune di Aosta, alle **ore sette** del giorno successivo alla votazione, i quattro Presidenti individuati quali responsabili degli uffici di scrutinio, verificano che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescolano le mazzette delle schede votate formano pile di

- non più di mille schede che vengono prese in carico dai Presidenti degli uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro.
- l'inizio delle operazione di scrutinio: per tutti i suddetti Comuni è previsto che alle **ore otto**, dopo la distribuzione delle mazzette delle schede votate e dopo aver costituito l'Ufficio di scrutino, i Presidenti contano le schede prese in carico e dispongono l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.

PREMIO DI MAGGIORANZA

Nell'intenzione di garantire una maggiore stabilità e governabilità, l'articolo 23, che modifica l'articolo 53 della l.r. 4/1995, prevede un ulteriore premio di maggioranza per tutti i Comuni della Regione escluso Aosta. Infatti, qualora una lista abbia riportato più del 70 per cento dei voti validi, alla stessa sono attribuiti i quattro quinti dei seggi di consigliere assegnati al Comune.

NOMINA DEI PRESIDENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE/SCRUTINIO

La legge non interviene sul numero e sulla composizione degli uffici elettorali di sezione; tuttavia, le novità delle nuove regole di scrutinio comportano novità anche per la nomina dei Presidenti degli uffici elettorali.

L'articolo 7, che sostituisce l'articolo 23 della l.r. 4/1995, prevede che, a seconda della tipologia del Comune di cui al comma 1 dell'articolo 22bis, il Presidente del Tribunale di Aosta nomini il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione ed eventualmente lo designi anche Presidente dell'ufficio di scrutinio.

Per il Comune di Aosta, inoltre, tramite sorteggio, sono individuati anche otto Presidenti (quattro effettivi e quattro supplenti) con funzione di responsabilità e di coordinamento degli uffici di scrutinio.

DELEGATI DI LISTA

Le novità apportate dagli articoli 15, 16 e 18, che, rispettivamente, modificano gli articoli 33 e 34 e sostituiscono l'articolo 37 della l.r. 4/1995, riguardano la possibilità per i delegati di lista di designare dei rappresentanti di lista anche presso ogni ufficio di scrutinio.

Inoltre è stabilito che le designazioni presso gli uffici elettorali di sezione siano comunicate entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli Presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di scrutinio e l'ufficio centrale (per il Comune di Aosta) dovranno invece essere presentate entro le ore dodici del giorno precedente le elezioni al segretario del Comune.

DECESSO O IMPEDIMENTO DEI CANDIDATI SINDACO E/O VICESINDACO

Gli articoli 25 e 26, che modificano rispettivamente gli articoli 55 e 56 della l.r. 4/1995, integrano la disciplina dell'elezione del Sindaco e/o del Vicesindaco nei Comuni sopra i



15.000 abitanti. In particolare, al fine di colmare un vuoto normativo, l'articolo 25 detta le disposizioni da applicare nel caso di decesso o impedimento permanente del candidato Sindaco e/o Vicesindaco intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni.

La stessa disciplina è stata prevista anche per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti dal comma 4 dell'articolo 23, che ha modificato l'articolo 53 della l.r. 4/1995.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

(Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)

RIPRISTINO DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 1.000 ABITANTI

Le modificazioni apportate dal Capo II della l.r. 18/2019 alla l.r. 54/1998 conseguono, principalmente, al ripristino, disposto dal Capo I della medesima legge, dell'elezione diretta del Sindaco e del Vicesindaco anche nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, come avveniva prima dell'entrata in vigore della l.r. 1/2015.

Per un più agevole confronto, di seguito, si affianca ad ogni articolo della l.r. 18/2019 la disposizione della l.r. 54/1998 che è stata modificata in quanto dettava regole diverse per il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti:

- l'articolo 36 che modifica l'articolo 18 (Organi);
- l'articolo 37 che modifica l'articolo 19quater (Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale);
- l'articolo 38 che modifica l'articolo 22 (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale);
- l'articolo 39 che sostituisce l'articolo 25 (Elezione del Sindaco e del Vicesindaco);
- l'articolo 40 che modifica l'articolo 27 (Giuramento e distintivo del Sindaco); l'articolo 41 che sostituisce l'articolo 30 (Competenze del Vicesindaco);
- l'articolo 42 che modifica l'articolo 30bis (Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati);
- l'articolo 43 che modifica l'articolo 30ter (Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco);
- l'articolo 44 che modifica l'articolo 30quater (Mozione di sfiducia costruttiva)
- l'articolo 45 che modifica l'articolo 70 (Scioglimento dei Consigli comunali);
- il comma 2 dell'articolo 55 che abroga le disposizioni della l.r. 54/1998 che erano state introdotte dalla l.r. 1/2015 per differenziare i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA E RISPETTO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE

L'articolo 22 della l.r. 54/1998, novellato a seguito della sostituzione del comma 1 operata dall'articolo 38, disciplina la composizione della Giunta, dettando, anche per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, regole analoghe a quelle degli altri Comuni.

Al comma 1bis dell'articolo 22 viene rafforzata la garanzia della rappresentanza di genere all'interno delle Giunte di tutti i Comuni con l'innalzamento, dal 15% al 30%, della misura al di sotto della quale nessuno dei due generi può essere rappresentato, salvo sempre il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vice Sindaco.

La disposizione di cui al comma 1ter del medesimo articolo continua a prevedere per tutti i Comuni la possibilità di stabilire un numero di assessori anche superiore ai limiti previsti per legge, ma, rispetto alla precedente disposizione non sancisce più che il numero degli assessori sia fisso, purché sia garantita l'invarianza della spesa e sia acquisita preventivamente la relativa attestazione da parte dell'organo di revisione economico-finanziario; tale previsione deve essere tenuta, pertanto, in considerazione al momento dell'attribuzione delle indennità di funzione agli assessori.

DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO DEL SINDACO

Con le modificazioni apportate dall'articolo 40 all'articolo 27 (Giuramento e distintivo del Sindaco) della l.r. 54/1998 viene introdotta la facoltà per i Sindaci di fregiarsi di un distintivo di riconoscimento recante la riproduzione dello stemma del Comune, le cui caratteristiche saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il CPEL entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

ADEGUAMENTO DELLA L.R. 54/1998 AL CASO PREVISTO DALL'ART. 56, COMMA 3, DELLA L.R. 4/1995 (VICESINDACO ELETTO, A SEGUITO DI BALLOTTAGGIO, IN SOSTITUZIONE DEL CANDIDATO SINDACO)

Con l'inserimento, ad opera dell'articolo 43, del comma 5bis all'articolo 30ter (Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco) della l.r. 54/1998 viene dettata la disciplina collegata alla particolare situazione, prevista all'articolo 56, comma 3, della l.r. 4/1995, in cui è stato eletto a Sindaco il candidato Vicesindaco (in sostituzione del candidato Sindaco che non ha potuto partecipare al ballottaggio per impedimento permanente o decesso) prevedendo che lo stesso debba individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di Vice sindaco e che in caso dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso dello stesso la Giunta decada e si proceda allo scioglimento del Consiglio.

L'articolo 45 ha, inoltre, inserito il numero 2bis alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 (Scioglimento dei Consigli comunali) aggiungendo tra le fattispecie di scioglimento del Consiglio anche quella derivante da dimissioni, impedimento permanente, rimozione,



decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto nelle condizioni di cui al sopracitato articolo 56, comma 3, della l.r. 4/1995.

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2015, N. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta)

INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

L'articolo 46, modificando l'articolo 2 (Compenso attribuibile al Sindaco) della l.r. 4/2015, ha aumentato la misura dell'indennità mensile lorda di funzione attribuita alla carica di Sindaco. È stata, inoltre, concessa al Consiglio comunale la facoltà di aumentare tale misura fino ad un massimo del 20 per cento; tale aumento può sommarsi ad un ulteriore incremento del 10 per cento, per i Comuni la cui percentuale, determinata dalla Giunta regionale al fine di quantificare i trasferimenti finanziari secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, sia superiore a 1,5.

A mero titolo esemplificativo si riporta, in allegato, un prospetto di calcolo dell'indennità di funzione del Sindaco riportante le diverse possibili variabili per un Comune, ad esempio, con popolazione di 1.500 abitanti.

Gli articoli 47 e 48, sostituendo rispettivamente gli articoli 3 (Indennità di funzione del Vice Sindaco) e 4 (Indennità di funzione degli assessori comunali) della l.r. 4/2015, stabiliscono che l'indennità mensile di funzione per le cariche di Vice Sindaco e di assessore sia attribuita nella misura percentuale fissata dai rispettivi articoli, calcolata sull'indennità del Sindaco, determinata ai sensi dell'art. 2, commi 1, 1bis e 3 della l.r. 4/2015.

Occorre a tale proposito rammentare che qualora lo Statuto, ai sensi dell'articolo 22, comma 1ter, della l.r. 54/1998, abbia stabilito un numero di assessori superiore al limite previsto dal comma 1 del medesimo articolo, è necessario garantire l'invarianza della spesa con la conseguenza che la spesa totale per l'indennità di funzione degli assessori non potrà mai superare quella derivante dal numero di assessori indicato al comma 1. Per la determinazione del tetto di spesa occorrerà quindi tenere conto della spesa derivante dall'importo dell'indennità attribuibile ai sensi di legge a ciascun assessore, rapportata al numero massimo di assessori stabilito dalla vigente legge (esclusi quindi il Sindaco ed il Vice Sindaco). Tale importo dovrà quindi essere ripartito tra il maggiore numero di assessori in carica nei limiti stabiliti dallo Statuto.

Gli articoli 49, 50 e 51, modificando rispettivamente gli articoli 5 (Gettoni di presenza dei consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti), 6 (Indennità di funzione dei consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), e 7 (Indennità di funzione del Presidente del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) della l.r. 4/2015, stabiliscono che gli emolumenti delle cariche ivi previste, siano

attribuiti nella misura percentuale fissata dai rispettivi articoli, calcolata sull'indennità determinata per la carica di Sindaco, ai sensi dell'art. 2, commi 1, 1bis e 3 della l.r. 4/2015.

PERSONALE RINUNCIA O RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE O DEL GETTONE DI PRESENZA

Con l'inserimento, ad opera dell'articolo 52, dell'articolo 7bis (Rinuncia o riduzione) della l.r. 4/2015, è stata espressamente prevista la possibilità per gli amministratori comunali di rinunciare al percepimento dell'emolumento loro spettante oppure di ridurne l'importo, trasmettendo al Consiglio comunale un'apposita dichiarazione in tal senso. Tale decisione, che assume carattere strettamente personale, fa sì che l'importo derivante da rinuncia o riduzione da parte dell'amministratore del proprio emolumento, costituisca, per l'Amministrazione comunale, un risparmio di spesa e non possa essere ripartito tra gli altri amministratori in sede di determinazione dei rispettivi compensi.

CAPO IV MODIFICAZIONI AD ALTRE LEGGI REGIONALI

RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI

L'articolo 53 sostituisce l'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*).

Il novellato articolo 12 della l.r. 23/2001, nel disciplinare il rimborso spese agli amministratori che per l'espletamento del mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale a cui si riferiscono le funzioni esercitate, esclude espressamente il riconoscimento del rimborso al Sindaco e al Presidente di Unité des Communes valdôtaines, cariche alle quali la l.r. 4/2015 riconosce l'attribuzione della diaria, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato. La definizione delle condizioni del rimborso spese è rinviata ad apposito regolamento, che dovrà essere adottato con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il CPEL, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 18/2019.

Il comma 2 dell'articolo 12 prevede, inoltre, che per tutti gli amministratori comunali, quindi anche per il Sindaco e il Presidente di Unité des Communes valdôtaines, le spese per la partecipazione, nell'espletamento del mandato, a riunioni a livello sovra-regionale, nazionale ed internazionale, siano a carico dell'ente di appartenenza.

RENDICONTI SPESE PER CAMPAGNA ELETTORALE

L'articolo 54 modifica gli articoli 3 (Presentazione dei rendiconti) e 4 (Limiti delle spese elettorali) della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (*Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di Sindaco, di Vicesindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale)*) al fine di consentire anche ai candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco nei Comuni con

popolazione inferiore a 15.000 abitanti di depositare i rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale (art. 3) e al fine di semplificare l'adeguamento annuo dei limiti di spesa che verrà effettuato in base alla "variazione media annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)", e non più della variazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (art. 4).

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Il capo IV reca, infine, le disposizioni finali e si compone di 2 articoli.

L'articolo 55 riporta l'elencazione delle norme abrogate, mentre, come già precisato dal Presidente della Regione nella sua comunicazione, l'articolo 56 specifica, al comma 1, che le modificazioni introdotte ai Capi I e II si applicano a decorrere **dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge**, e al comma 2 che le disposizioni di cui ai Capi III e IV si applicano **a tutti gli enti locali a decorrere dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge**.

Infine, il comma 3 del predetto articolo 56 dispone che ciascun Consiglio comunale dovrà adeguare il proprio Statuto non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. **Pertanto, per i Comuni interessati dalle elezioni generali comunali del 17 maggio 2020, tale termine scade il prossimo 18 marzo 2020.**

In merito alla perentorietà o meno del suddetto termine si ritiene che lo stesso debba considerarsi ordinatorio, e non perentorio, non essendo prevista dalla legge regionale alcuna specifica sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso; pertanto, qualora l'Amministrazione non riesca a rispettare tale scadenza, la necessaria modifica statutaria potrà essere iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.

Si raccomanda, comunque, di provvedere al più presto all'adeguamento statutario, in particolare per effettuare le modificazioni necessarie per dare attuazione alla l.r. 18/2019 e garantire il funzionamento degli organi comunali neoeletti (principalmente nel caso di previsioni legate al ripristino dell'elezione diretta del Sindaco e del Vicesindaco per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti), considerato che tali modificazioni possono sicuramente rientrare tra gli atti urgenti ed improrogabili (adottabili anche oltre il 45° giorno precedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 54/1998), tenuto conto della scadenza contenuta nella legge regionale, che assegna espressamente ai Consigli comunali in scadenza tale competenza.





Si fa presente, infine, che sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it), nella sezione Enti locali, si possono consultare sia la legislazione regionale vigente che le comunicazioni effettuate dalla Struttura enti locali, compresa la presente. Per facilitare gli Enti nella lettura delle norme, sono stati pubblicati per ciascuna legge sia il testo coordinato con le modificazioni apportate dalla l.r. 18/2019, sia il testo previgente, consultabile per le parti che trovano ancora applicazione ai sensi dell'art. 56 della legge stessa. Si segnala, infine, che il testo coordinato della l.r. 4/1995 è già aggiornato alle ultime modificazioni apportate alla stessa dall'articolo 18 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*), con il quale sono stati corretti alcuni refusi nell'indicazione di rinvii interni (articoli 53, comma 6, 57, comma 2, e 72bis, comma 3).

Esempio di calcolo dell'indennità di funzione per il Sindaco di un Comune con popolazione di 1.500 abitanti

RIFERIMENTO NORMATIVO	Comune con percentuale trasferimenti finanziari ex l.r. 48/1995 inferiore a 1,5				Comune con percentuale trasferimenti finanziari ex l.r. 48/1995 superiore a 1,5				
	Indennità	riduzione 20% su A	aumento max 20% su A	riduzione 20% su A + B	Indennità	incremento 10% su A	riduzione 20% su A + C	aumento max 20% su A	riduzione 20% su A + B + C
<p>Articolo 2 della l.r. 4/2015, come modificato dall'art. 46 della l.r. 18/2019</p> <p>A</p> <p>(comma 1, lettera b)</p> <p>B</p> <p>Incremento del 10% dell'indennità di cui all'art. 2, comma 1, in misura <u>non superiore al 20%</u></p> <p>(comma 1bis)</p> <p>C</p> <p>Incremento del 10% dell'indennità di cui all'art. 2, comma 1.</p> <p>Solo per i Comuni con percentuale dei trasferimenti finanziari ex l.r. 48/1995 sup. a 1,5</p> <p>(comma 3)</p>	€ 2.100,00		+ € 420,00		€ 2.100,00	+ € 210,00		+ € 420,00	
<p>EVIDENZIATA IN GRIGIO l'indennità mensile lorda spettante al Sindaco.</p> <p>(Misura di riferimento per la determinazione dei compensi per le cariche di Vice Sindaco, assessore e consigliere comunale)</p> <p>D</p> <p>Riduzione del 20% dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1bis e 3.</p> <p>Solo se il Sindaco è lavoratore dipendente non collocato in aspettativa</p> <p>(comma 4)</p>	€ 2.100,00 A	- € 420,00	€ 2.520,00 A + B	- € 504,00	€ 2.310,00 A + C	€ 2.730,00 A + B + C		- € 546,00	€ 2.184,00 (A + B + C) - D
<p>EVIDENZIATA IN GRIGIO l'indennità mensile lorda spettante al Sindaco lavoratore dipendente non collocato in aspettativa.</p>		€ 1.680,00 A - D		€ 2.016,00 (A + B) - D					